

Sentenza: n. 156 del 6 maggio 2010

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3 co. 1, 24 co.1, 97 co. 1, 117 co. 3 e 4 e 119 Cost.

Ricorrente: Regione Campania

Oggetto: articolo 9 comma 1 bis D.L. 1 luglio 2009, n.78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Esito: illegittimità della norma impugnata

Estensore nota: Alessandra Cecconi

L'articolo 9 comma 1 bis D. L. n.78/2009 - oggetto della sentenza in esame - disciplina i pagamenti di somme dovute dalle Regioni commissariate nei confronti di altre amministrazioni, prevedendo l'intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi del codice civile, e determinazione della stessa in modo automatico al decorso di trenta giorni dall'istanza del creditore senza puntuali contestazioni da parte della Regione debitrice.

In via preliminare viene respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla difesa erariale e fondata sul difetto di legittimazione della Regione Campania. Lo Stato assume infatti che la disposizione impugnata riguarda le Regioni commissariate ai sensi della legge n. 311/2004, mentre la Campania è stata commissariata in base a diversa, successiva, norma cosicché la disposizione in oggetto non troverebbe applicazione nei suoi confronti.

Sul punto la Corte costituzionale, richiamandosi a propri precedenti, respinge l'eccezione affermando che la lesione della sfera di competenza delle Regioni "presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile". L'interesse della Regione Campania, nel caso, sussiste quindi indipendentemente dal fatto che la norma impugnata abbia avuto o meno applicazione nella stessa Regione. E comunque, secondo la Corte, la legittimazione sussiste anche perché le disposizioni legislative sul commissariamento costituiscono un corpo unico, come dimostra la circostanza che la norma impugnata fa riferimento alle Regioni commissariate ai sensi della legge n. 311/2004 "e successive modifiche".

Nel merito il ricorso della Regione è ritenuto fondato.

La Corte rileva come la disposizione impugnata riguarda la procedura di spesa delle amministrazioni ed in particolare l'ultima delle quattro fasi in cui tale procedura si articola (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento). La stessa attiene al bilancio e contabilità delle Regioni ed è quindi riconducibile

alla materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” di competenza concorrente.

In tale materia pertanto lo Stato può dettare solo disposizioni di principio (come ha fatto col D. Lgs. n.76/2000), lasciando alle Regioni la disciplina di dettaglio (per la Campania, cfr. l.r. n. 7/2002).

La disposizione impugnata invece “prevede modalità di pagamento delle spese dettagliate sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto l’aspetto procedurale. Essa trasforma il tesoriere in ordinatore di pagamento, modifica la sequenza delle fasi del procedimento di spesa e inserisce in questa un atto dell’amministrazione creditrice: regola quindi in modo esaustivo l’intera procedura, determinando sia obiettivi, sia strumenti, senza lasciare alcuna scelta alla Regione”.

Da qui la violazione dell’articolo 117 comma 3 Cost. e la dichiarazione di illegittimità della norma oggetto di giudizio.